



PARERE MOTIVATO
n. 214 del 20 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla variante puntuale al Piano degli Interventi per la modifica della scheda progetto "A/06" del repertorio normativo e preordinata alla variante al PUA denominato "Area Ex Salata". Comune di Limena (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. n.516519;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Limena con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.272404 del 03.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante puntuale al piano degli interventi per la modifica della scheda progetto "A/06" del repertorio normativo e preordinata alla variante al PUA denominato "Area Ex Salata";

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.185393 del 13.11.18 assunto al prot. reg. al n.460027 del 13.11.18 dell'ULSS6;
- Parere n.466059 del 15.11.18 del Genio Civile di Padova;
- Parere n.113064 del 29.11.18 assunto al prot. reg. al n.488019 del 29.11.18 di Etra;
- Parere n.25651 del 4.12.18 assunto al prot. reg. al n.494564 del 4.12.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n. 4497 del 14.12.18 assunto al prot. reg. al n.511448 del 14.12.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.116625 del 7.12.18 assunto al prot. reg. al n.501486 del 10.12.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 145/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa ad una Variante puntuale al Piano degli Interventi (P.I.) ex art. 18 della L. R. 11/2004, del Comune di Limena per la modifica della scheda progetto: "A/06" del repertorio normativo preordinata al Piano Urbanistico Attuativo denominato: "Area ex Salata". Attualmente il P.I. del Comune di Limena è rappresentato dal vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato. La variante in argomento intende dar seguito all'Accordo Pubblico-Privato siglato tra Comune di Limena e la società Nuova Valbruna S.r.l. ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 11/2004 ss.mm.ii. e interessa un ambito in parte edificato (complesso di Villa Salata: edificio principale, barchesse e scuderie) e in parte scoperto non coltivato, delimitato su tre lati (nord, ovest e sud) da un tessuto urbano consolidato e sul lato est dalla SR 47 (via del Santo - via Roma), arteria viaria caratterizzata da elevato traffico veicolare. Per l'area in esame, l'Amministrazione comunale ha approvato un piano attuativo (Piano Particolareggiato) che individua due ambiti, uno dei quali (l'ambito 1) a sua volta suddiviso in due comparti. A seguito delle determinazioni assunte dal Comune la Società proprietaria dell'area si è proposta quale soggetto attuatore delle previsioni contenute nel Piano Particolareggiato, secondo le condizioni riportate in una specifica convenzione sottoscritta tra le parti. Nel Piano Particolareggiato è prevista la suddivisione dell'ambito in tre comparti realizzabili anche in più fasi, il primo, comprendente la Villa, che ospita quattro edifici per un volume esistente complessivo di 10.460 mc e di previsione di 4.000 mc; il secondo, definito Valbruna, caratterizzato da un unico edificio con volumetria esistente di 3.216 mc e con una previsione di ampliamento da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla L. R. 13/2011 (Piano Casa); il terzo, definito "Ovest", nel quale è prevista la realizzazione di due nuovi edifici per una volumetria complessiva di 19.905 mc. con altezze del blocco centrale a torre fino a 24 m. Tale soluzione è proposta in quanto consente, a parità di cubatura realizzata, un minor consumo di suolo. Il contesto in cui si inserisce il P.P. è di tipo misto, residenziale e servizi e pertanto, gli edifici sono destinati ad ospitare, oltre alla residenza, anche nuove destinazioni d'uso per servizi di natura socio sanitaria. Il P.P. prevede una dotazione di standard a parcheggio e di aree verdi, quest'ultime, in misura superiore ai limiti minimi di legge. Sulla base di quanto verificato l'ambito oggetto di variante puntuale non è caratterizzato da zone definite a pericolosità idraulica. Il sedime considerato dal Piano Particolareggiato in esame si estende per 27.152 mq e prevede un'area complessiva impermeabilizzata, tenuto conto delle preesistenze e della realizzazione dei nuovi edifici, della



viabilità interna e dei parcheggi, di circa 4.170 mq. La modifica alla scheda "A/06" comporta, tra l'altro, una diminuzione del carico volumetrico nell'area, in particolare nei luoghi più sensibili, visibili e di maggiore valore commerciale ("Edificio A" ed "Edificio B"); la sostituzione del previsto filtro visivo costituito da quinte edificate, con quinte alberate e un aumento del rispetto paesaggistico della Villa padronale, una ricomposizione del parco della Villa padronale che implica un incremento del verde complessivo dell'area e una diminuzione delle superfici impermeabili, a vantaggio di una maggiore permeabilità dei suoli, e l'eliminazione dei garage interrati. Tali aspetti concorrono a rendere la variante più sostenibile da un punto di vista ambientale. Sulla verifica di compatibilità idraulica si è espresso il competente U. O. Genio civile di Padova comunicando gli esiti delle proprie valutazioni al Comune di Limena con la nota prot. n. 382402 del 20/09/2018, in atti. Per quanto stimato gli abitanti teorici insediabili nel nuovo ambito sono pari a 159 unità con un carico massimo teorico di 100 autoveicoli e una dotazione a standard a parcheggi di 126 posti auto. Il Rapporto ambientale preliminare ha considerato un quadro conoscitivo che descrive il contesto territoriale in cui la Variante si inserisce, fatto un inquadramento urbanistico e proposto una analisi dello stato delle matrici ritenute potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, individuando i possibili effetti anche in termini di entità. Sulla scorta delle valutazioni effettuate sono state individuate le condizioni di sostenibilità ambientale della Variante e proposte alcune misure mitigative e di compensazione da adottare. E' stata svolta nel RAP anche una verifica di coerenza della Variante con un quadro programmatico di riferimento che ha considerato gli strumenti urbanistici di livello sovraordinato. Detta verifica non ha evidenziato elementi di incoerenza della proposta. Nel RAP la descrizione e la valutazione sugli interventi previsti con la Variante ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, L. 106 del 12.07.2011 (c.d. Decreto sviluppo).

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 dicembre 2018 dalla quale emerge che la Variante puntuale al Piano degli Interventi del Comune di Limena per la modifica della scheda progetto: "A/06" del repertorio normativo preordinata al Piano Urbanistico Attuativo denominato: "Area ex Salata", non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare" e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 145/2018 del 06.08.2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante puntuale al Piano degli Interventi per la modifica della scheda progetto "A/06" del repertorio normativo e preordinata alla variante al PUA denominato "Area Ex Salata" nel Comune di Limena, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 89 del 20/04/2016 della Commissione Regionale VAS

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine